

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1518

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E  
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI AD INTERIM

(GUARINO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362,  
recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento  
industria manifatturiera - EFIM

*Presentato il 20 agosto 1992*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La situazione debitoria dell'EFIM, onerato di debiti verso banche nazionali ed estere, ne ha resa necessaria la soppressione, disposta, com'è noto, con il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340.

Il provvedimento in parola, approvato in sede referente dalla competente Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 5 agosto 1992, con alcune modificazioni, non è stato peraltro ancora convertito in legge.

Si rende tuttavia necessario consentire al commissario liquidatore di utilizzare immediatamente talune delle disposizioni

introdotte dalla sede parlamentare, allo scopo, soprattutto, di permettere alle società del gruppo, ritenute finanziariamente in grado di farlo, di superare il blocco temporaneo dei pagamenti in favore dei fornitori, evitando così il rischio di gravi ed irreversibili crisi aziendali.

Lo strumento tecnico più idoneo è apparso quello della integrale sostituzione delle disposizioni del citato decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, con le disposizioni di cui all'accluso decreto, che si sottopone all'esame delle Camere per la sua conversione ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Le ragioni della straordinaria necessità ed urgenza non sembrano nella specie dubitabili, attesi i motivi di politica industriale emersi in numerosi studi tecnici definiti nel recente passato.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone la soppressione dell'EFIM con effetto dal 18 luglio 1992 (data di inizio della vigenza del pregresso decreto-legge) e le modalità di nomina del commissario liquidatore e del collegio sindacale. Si stabilisce comunque che, fino a quando non sarà adottato il relativo decreto interministeriale, resteranno in carica gli organi liquidatori nominati, in esecuzione del più volte richiamato decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali *ad interim*, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Con l'articolo 2 si prevede anzitutto che, entro il 31 agosto 1992, gli organi statutari dell'EFIM e delle società controllate dovranno consegnare al commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci di tutte le singole società, redatti alla data del 18 luglio 1992. Si prevede, poi, che il commissario liquidatore dovrà predisporre un apposito programma per il trasferimento a terzi o per la liquidazione delle società del gruppo, definendo il fabbisogno finanziario occorrente. È apparso necessario disporre, attraverso la temporanea sospensione dell'efficacia degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, che l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale derivante dalle nomine suddette non determini l'effetto di vanificare di fatto l'attività del commissario liquidatore. D'altra parte, si è disposto che, fino a quando non siano chiuse le operazioni di liquidazione, gli amministratori delle società del gruppo non possano porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria se non previamente autorizzati. Lo stesso articolo 2 prevede, infine, le modalità per la valutazione delle società, aziende e beni da trasferire, conferendo tale compito a primarie società specializzate, nazionali od estere, designate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.

L'articolo 3 definisce i poteri del commissario liquidatore nelle alienazioni, nelle dismissioni e nei trasferimenti delle aziende, dei beni e di ogni altra attività dell'ente soppresso e delle società controllate, avendo cura di precisare che, fermo in ogni caso l'obbligo della preventiva valutazione da parte delle società specializzate di cui sopra, il commissario dovrà procedere previa autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Quando invece si tratti di operazioni riguardanti soggetti controllati dal Tesoro, i relativi contratti sono soggetti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello delle partecipazioni statali. L'attuazione del programma è prevista in un biennio, decorso il quale le società controllate saranno assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La gestione corrente dell'ente soppresso spetta al commissario liquidatore, con possibilità di revocare o sostituire gli amministratori delle società controllate. È prevista la possibilità del mantenimento in servizio del personale dell'ente soppresso fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma, nell'ambito del quale saranno indicate le modalità per il pensionamento anticipato del personale medesimo. Le operazioni compiute dal commissario per l'attuazione del programma e, più in generale, delle disposizioni contenute nel decreto-legge, sono esenti da imposte e tasse.

All'articolo 4 si prevede il sistema di pagamento dei creditori. Il pagamento è effettuato mediante la consegna ai creditori di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate con il decreto del Ministro del tesoro in data 13 agosto 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro. Il sistema di pagamento dovrà comunque essere tale da assicurare la copertura del debito in conto

capitale. Si stabilisce peraltro che i creditori assistiti da garanzie e privilegi debbano rinunziarvi onde ottenere il pagamento in tempi più rapidi. Lo stesso articolo 4 dispone poi che, per le spese più urgenti della gestione corrente, il commissario liquidatore possa ricorrere ad anticipazioni bancarie, nella misura determinata con decreto del Ministro del tesoro in data 24 luglio 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro. Potranno, infine, essere corrisposti acconti ai lavoratori dipendenti ed alle aziende artigiane ed industriali di più ridotte dimensioni, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma settimo, della cosiddetta « legge Prodi ».

L'articolo 5 reca disposizioni che consentono di rafforzare l'opera del commissario liquidatore, disincentivando le azioni individuali dei creditori ed anzi escludendone la praticabilità, con norme analoghe a quelle di divieto delle esecuzioni individuali delle domande di vendita o in caso di concordato preventivo. La sospensione biennale dei pagamenti, che il commissario liquidatore può ridurre di un periodo non superiore a diciotto mesi, non si applica, oltre che ai prestiti obbligazionari dell'EFIM con onere a carico dello Stato (legge 22 dicembre 1986, n. 910, e decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749) ed ai prestiti della Banca europea per gli investimenti (legge 27 dicembre 1983, n. 730) anche ai seguenti ulteriori casi: a) debiti della gestione commissariale e debiti delle società controllate sorti

successivamente al 18 luglio 1992; b) debiti delle società controllate, specificatamente indicate nel programma predisposto dal commissario liquidatore. Inoltre, il commissario liquidatore può autorizzare, anche prima dell'approvazione del programma di cui sopra, che le società ritenute *in bonis*, sulla base di criteri oggettivamente determinati, possano effettuare pagamenti in deroga al divieto in esame e che pagamenti possano essere eccezionalmente effettuati anche da altre società quando occorra evitare gravi ed irreparabili danni agli impianti produttivi. Naturalmente, si è previsto che nessuna conseguenza patrimoniale potrà derivare alle società in conseguenza della mancata effettuazione dei pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta per legge.

La disposizione dell'articolo 6 è volta a consentire, attraverso la trasformazione in capitale dei finanziamenti ricevuti dalle società controllate o avvenuti tra le stesse, di far emergere gli effettivi valori patrimoniali all'interno del conglomerato di gruppo.

All'articolo 7 si prevede che gli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate dopo il 18 luglio 1992 non sono soggetti ad azione revocatoria, né ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile, né ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare.

L'articolo 9, infine, stabilisce l'integrale sostituzione delle disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, con le disposizioni dell'accluso decreto.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Articolo 1. — Prevede la nomina, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, del commissario liquidatore dell'EFIM e del collegio sindacale, composto da tre membri. La determinazione dei relativi compensi viene demandata al medesimo decreto e gli oneri connessi sono posti a carico della gestione liquidatoria.

Articolo 3. — Prevede che, per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario possa avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale messo a disposizione da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici anche economici. Lo stesso commissario potrà anche avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. Il relativo onere, di cui non è possibile prevedere, al momento, una quantificazione, viene posto a carico della gestione liquidatoria.

Articolo 4. — Autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere nell'anno 1993 obbligazioni fino a 4.000 miliardi di lire per far fronte alle necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili.

Tenuto conto che le condizioni di scadenza ed il tasso di interesse verranno determinati dal Ministro del tesoro in misura da consentire la copertura del debito in conto capitale, il relativo onere è stato valutato in lire 720 miliardi a decorrere dal 1994.

Tale onere per capitale ed interessi è stato calcolato al tasso del 12,5 per cento annuo con decorrenza dall'anno successivo alla emissione delle obbligazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340.

*Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1992 (\*).*

**Soppressione dell'Ente partecipazioni e  
finanziamento industria manifatturiera - EFIM**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente con istituti di credito italiani ed esteri;

Considerati gli orientamenti emersi presso la commissione referente della Camera in sede di esame del precedente analogo decreto-legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

(\*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992.

## ARTICOLO 2.

1. Entro il 31 agosto 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359 del codice civile, consegnano al commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti.

2. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle società, ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

b) alla liquidazione delle società, aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonché dei beni mobili e immobili, e dei cespiti attivi o passivi;

c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e delle società non trasferite.

3. Nei confronti delle società controllate di cui al comma 1, l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui al comma 2.

4. Fino a quando non siano chiuse le operazioni di liquidazione, è fatto divieto agli amministratori delle società controllate dall'ente soppresso di porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria, fatti salvi quelli consentiti dal commissario liquidatore, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

5. Alla valutazione delle società, aziende o beni da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. Tali società formulano altresì al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

## ARTICOLO 3.

1. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 è approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ha facoltà, procedendo anche all'asta, o con confronti o a trattativa privata, di alienare, dismettere, trasferire a soggetti privati o pubblici, aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi dell'ente soppresso, o delle società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle

società medesime, anche prima dell'approvazione del programma, previa comunque valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 5.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, il commissario liquidatore può porre in essere o autorizzare le alienazioni, le dismissioni e i trasferimenti di cui al comma 1 con soggetti direttamente o indirettamente controllati dal Ministro del tesoro. In tal caso, i relativi contratti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, e hanno efficacia dalla data di approvazione.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale. Decorso tale periodo, le società di cui all'articolo 2, comma 1, sono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; il provvedimento che dichiara la liquidazione è adottato, su proposta del commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza.

4. Il commissario informa, con relazioni trimestrali, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

5. Il commissario provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, con facoltà di delega; promuove accordi per la liquidazione volontaria delle posizioni creditorie dell'ente soppresso e delle società controllate e per i pagamenti, avvalendosi anche delle società di cui al comma 5 dell'articolo 2; può inoltre revocare e sostituire anche in parte gli amministratori delle società ed enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali e le operazioni di trasferimento o di liquidazione che si rendono necessarie. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario può richiedere alle società ed enti del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici; può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere. I relativi oneri fanno carico alla gestione liquidatoria.

8. Le operazioni poste in essere dal commissario in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

9. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui al comma 1. Nel programma saranno indicate modalità per il pensionamento anticipato del personale suddetto.

## ARTICOLO 4.

1. Per far fronte alle urgenti necessità di copertura dell'indebitamento scaduto e da scadere verso aziende ed istituti di credito e verso creditori ad essi assimilabili, nell'anno 1993 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni, sino a lire 4.000 miliardi, alle condizioni di scadenza e di tasso di interesse determinate con il decreto del Ministro del tesoro in data 13 agosto 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, in misura da consentire comunque la copertura del debito in conto capitale.

2. I titoli potranno essere denominati in lire o in ECU rispettivamente per i rapporti regolati in lire o in valuta.

3. Il commissario ha facoltà di soddisfare i diritti dei soggetti creditori con i titoli di cui al comma 1 a condizione che tali soggetti dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni forma di garanzia o privilegio, nonché alla corresponsione di interessi ed oneri accessori maturati successivamente alla data del 18 luglio 1992. A tal fine, il commissario richiede alla Cassa depositi e prestiti di consegnare direttamente i titoli emessi ai creditori.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

5. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'ente soppresso e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società già inquadrato nel gruppo, il commissario è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreto del Ministro del tesoro in data 24 luglio 1992 e con eventuali successivi decreti dello stesso Ministro, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

6. Il commissario può provvedere al pagamento, ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate, di acconti in conformità ai criteri previsti dall'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 5.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle società controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro può disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole società, la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

3. Le disposizioni del comma 1 non sono altresì applicabili:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti, anche antecedenti alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificamente nel programma approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma.

4. Il commissario può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 3, lettera b), purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 5, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e della società controllante, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati sanzioni o penali disposte da legge, atti amministrativi o contratti in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992, non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente o delle società del gruppo, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.

#### ARTICOLO 6.

1. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle società mutuarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente aumento del capitale sociale.

## ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate dopo il 18 luglio 1992.

## ARTICOLO 8.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

## ARTICOLO 9.

1. Le disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

## ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992.

## SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.